

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 13 del 27/02/2018

OGGETTO: segnalazione del Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” a firma dei consiglieri regionale Sara Marcozzi, di Domenico Pettinari e di Gianluca Vacca, in qualità di deputato della Camera dei deputati nei confronti dell’organo di governo della Regione Abruzzo - Accertamento di violazione art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 11,00, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	x	
Componenti	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile		x

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l’art. 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018* ;

VISTA la segnalazione del Gruppo Consiliare “Movimento 5 stelle” a firma dei Consiglieri Regionale Sara Marcozzi e Domenico Pettinari e di Gianluca Vacca, in qualità di Deputato della Camera dei Deputati, pervenuta in data 19/02/2018 ed acquisita al protocollo n. 4266 del 20/02/2018 con la quale è stato segnalato che “*il signor Luciano D’Alfonso, in qualità di Presidente della Regione Abruzzo in più occasioni abbia violato l’art.9, della Legge n. 28/2000 durante il periodo di convocazione dei comizi elettorali*” esponendo, in particolare che:

- A) il 5 febbraio è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo un comunicato stampa del Presidente dal titolo *“Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi”* recante *“l’elargizione di contributi pubblici in favore di alcune istituzioni religiose, utilizzando il sito istituzionale di Regione Abruzzo e le relative strutture, visionabile al link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/sisma-25-milioni-di-euro-finanziare-86-interventi-diricostruzione-sugli-edifici-religiosi>”*;
- B) il 6 febbraio è stato pubblicato sul quotidiano locale *Il Centro* un articolo *“corredato da foto del Presidente D’Alfonso in conferenza stampa e dal dettaglio delle somme finanziate in favore degli istituti religiosi unitamente alle dichiarazioni rese in conferenza stampa dallo stesso D’Alfonso”*;
- C) nella medesima giornata del 6 febbraio è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo un comunicato stampa del Presidente D’Alfonso, dal titolo: *“TRASPORTI: TUA ASSUME 79 NUOVI DIPENDENTI”*. Precisando che *“La conferenza stampa del D’Alfonso, candidato al collegio plurinominale del Senato, è visionabile al link: <https://www.facebook.com/luciano.dalfonso.14/videos/1577572315695908/>”*;
- D) sempre nella giornata del 6 febbraio sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, è stato pubblicato il comunicato del Presidente D’Alfonso, dal titolo *“SISMA: CONSEGNATE 18 SAE A CAPITIGNANO”*. Anche in questa occasione, il Signor Luciano D’Alfonso, presenziava la conferenza stampa nella qualità di Presidente della Regione, come visionabile al link: <https://www.facebook.com/luciano.dalfonso.14/videos/1576616829124790/>;
- E) il 7 febbraio sono stati pubblicati sul quotidiano locale *‘Il Centro’* *“un articolo nel quale oltre a riportare il fatto di cronaca sono state rese le dichiarazioni del Presidente, corredate di foto che lo ritraggono in conferenza stampa”*.

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom, in esito alla segnalazione in parola ha inoltrato al Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, la nota prot. n. 4326 del 20/02/2018 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 21/02/2018;

VISTA la nota del Presidente della Regione acquisita al protocollo n. 4456 del 21/02/2018 con la quale è stato precisato che i comunicati redatti dall’Ufficio stampa della Regione ed allegati *“sono stati improntati al rispetto del dettato previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in uno con il ruolo istituzionale del Presidente ben richiamato in altro articolo de il Centro del 06/02/2018”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività*

delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4 della predetta Legge considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" finalizzata, tra l'altro, a "promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale";

RILEVATO che la medesima legge del 2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale relativi alla "impersonalità" ed alla "indispensabilità dei contenuti" risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le Linee guida "per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018" del 01/02/2018 con le quali l'Autorità Garante nelle Comunicazioni ha inteso promuovere un intervento di autoregolamentazione in materia di par condicio precisando che i principi generali espressi dalla Legge n. 28 del 22/02/2000 sono da intendersi "applicabili a tutti i mezzi di informazione, comprese le piattaforme digitali" durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018;

VISTO in particolare il punto 4 delle succitate Linee guida che in materia di comunicazione istituzionale ha chiarito che il divieto sancito dall'art. 9 della L. n. 28/2000 "può ben riguardare anche l'utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e comunicazione istituzionale" e che la stessa Presidenza del Consiglio ha "invitato le amministrazioni a utilizzare i propri canali di comunicazione via internet in modo rispettoso dei principi espressi dalla legge in occasione di consultazioni elettorali";

CONSIDERATO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in più occasioni ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l'attività sia caratterizzata dai requisiti dell' "impersonalità" e della "indispensabilità", intendendo per "impersonale" quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche tali da ricondurre, anche indirettamente, all'attività dell'Ente o all'organo-candidato e per "indispensabile" quelle forme di comunicazione assolutamente indispensabili e non procrastinabili i cui effetti giuridici potrebbero essere lesi da un differimento temporale (quali la pubblicità legale necessaria per l'efficacia degli stessi atti amministrativi);

VALUTATE le contestazioni mosse dal Movimento5 stelle nei confronti dell'organo di governo regionale nel senso che segue:

- A) non si rileva violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000. L'articolo del 5 febbraio dal titolo "Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi", ancora accessibile nell'area "notizie stampa" del sito istituzionale della Regione Abruzzo è caratterizzato dal requisito dell'"**impersonalità**" in quanto non si evincono dichiarazioni rese dal Presidente della Regione Abruzzo, né ad esso riconducibili. Inoltre la notizia è di carattere "neutrale" atteso che non è riconducibile in nessun modo né alla Regione Abruzzo né al suo Presidente;
- B) si rileva la violazione dell'art. 9 della più volte richiamata legge n. 28/2000 in quanto nell'articolo "Pioggia di milioni alle chiese d'Abruzzo" pubblicato su "Il Centro" il 6

febbraio reca la foto e le dichiarazioni rese sull'argomento dal Presidente della Regione nell'ambito di una conferenza stampa.

In particolare, nell'attività di comunicazione posta in essere non ricorre il requisito dell'indispensabilità né quello della indifferibilità dell'attività ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente poiché le informazioni e le dichiarazioni rese dal Presidente nell'ambito della Conferenza stampa ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di **urgenza o di improcrastinabilità**;

- C) si rileva la violazione dell'art. 9 della più volte richiamata legge n. 28/2000 in merito alla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo del comunicato stampa dal titolo: "TRASPORTI: TUA ASSUME 79 NUOVI DIPENDENTI" in quanto lo stesso risponde ai requisiti dell'impersonalità ma non anche a quello dell'indispensabilità.

Per quanto riguarda il link:

<https://www.facebook.com/luciano.dalfonso.14/videos/1577572315695908/> si rileva che il link segnalato "punta" ad un account "facebook", tra l'altro di natura privata, riconducibile a Luciano D'Alfonso e che il contenuto contestato non è accessibile in quanto risulta "non disponibile";

- D) si rileva la violazione dell'art. 9 della più volte richiamata legge n. 28/2000 in merito alla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo del comunicato stampa dal titolo "SISMA: CONSEGNATE 18 SAE A CAPITIGNANO" in quanto lo stesso risponde ai requisiti dell'impersonalità ma non anche a quello dell'indispensabilità.

Per quanto riguarda il link:

<https://www.facebook.com/luciano.dalfonso.14/videos/1576616829124790/> si rileva che il link segnalato "punta" ad un account "facebook", tra l'altro di natura privata, riconducibile a Luciano D'Alfonso e che il contenuto contestato non è accessibile in quanto risulta "non disponibile";

- E) si rileva la violazione dell'art. 9 in ordine all'articolo " Tua pubblica il bando per 55 posti di lavoro" pubblicato il 7 febbraio su "Il Centro", a margine del quale compare un ampio box informativo intitolato "Alla presentazione c'è D'Alfonso: ma ci sono come governatore" nel quale si evincono dichiarazioni di Luciano D'Alfonso rese nel corso di un'intervista nella veste di Presidente della Regione Abruzzo.

Nel merito si rileva che l'attività di comunicazione posta in essere è in contrasto sia in riferimento al requisito dell'indispensabilità che a quello della indifferibilità in quanto le informazioni e le dichiarazioni rese dal Presidente nel corso dell'intervista, pubblicata poi sul quotidiano, ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di **urgenza o di improcrastinabilità**;

DATO ATTO, peraltro, che il Presidente della Regione Abruzzo è candidato alla prossime elezioni politiche;

RITENUTO per le motivazioni che precedono che ricorre la fattispecie di divieto prevista dall'art. 9 della legge n. 28/2000 limitatamente alle lettere B), C), D) ed E) della contestazione in quanto tali iniziative sono da ritenersi in palese contrasto con le attività di comunicazione istituzionale assoggettate ai principi dell' "indispensabilità" e dell' "impersonalità";

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre ai sensi dell'art. 26 della Delibera AGCOM n. 1/18/CONS all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Regione Abruzzo per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, limitatamente alle lettere B), C), D) ed E) della segnalazione pervenuta il 20/02/2018;

2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.